REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 744/2014 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Charolles (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Bœuf de Charolles» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'U-
- Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del (2) regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Bœuf de Charolles» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

> Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione A nome del presidente Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione



⁽¹) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. (²) GU C 42 del 13.2.2014, pag. 16.